



La possibilità di pagare tramite addebito diretto SEPA non può essere subordinata al requisito del domicilio sul territorio nazionale

Il Verein für Konsumenteninformation, associazione austriaca per l'informazione dei consumatori, contesta dinanzi ai giudici austriaci una **clausola** inserita nelle condizioni generali di trasporto dell'impresa ferroviaria tedesca **Deutsche Bahn, secondo la quale i biglietti prenotati sul sito Internet della Deutsche Bahn possono essere pagati tramite lo schema di addebito diretto SEPA¹ soltanto a condizione di disporre di un domicilio in Germania.**

L'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria), investito della causa, chiede alla Corte di giustizia se una tale clausola contrattuale sia contraria al diritto dell'Unione.

Con l'odierna sentenza, la Corte risponde a tale questione in senso affermativo: il regolamento UE sui bonifici e gli addebiti diretti in euro ² osta a una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude il pagamento mediante lo schema di addebito diretto SEPA qualora il pagatore non abbia il proprio domicilio nello stesso Stato membro in cui il beneficiario ha stabilito la sede delle sue attività.

Infatti, poiché il più delle volte i consumatori dispongono di un conto di pagamento nello Stato membro in cui hanno il loro domicilio, il requisito del domicilio sul territorio nazionale equivale indirettamente a designare lo Stato membro nel quale il conto di pagamento deve essere situato, il che è esplicitamente vietato, dal regolamento, al beneficiario di un addebito diretto. Attraverso tale divieto, il regolamento **intende consentire ai consumatori di utilizzare, ai fini di un pagamento mediante addebito diretto, un solo e medesimo conto di pagamento per qualsiasi operazione all'interno dell'Unione, riducendo così i costi legati al mantenimento di più conti di pagamento.**

È irrilevante a tale proposito che il consumatore possa utilizzare metodi di pagamento alternativi, quali una carta di credito, PayPal, o un bonifico bancario istantaneo. È vero che i beneficiari di pagamenti restano liberi di offrire o meno ai pagatori la possibilità di effettuare pagamenti mediante addebiti diretti SEPA. Invece, contrariamente a quanto sostiene la Deutsche Bahn, quando offrono tale possibilità, essi non possono subordinare l'uso di questo metodo di pagamento a condizioni che pregiudicherebbero l'effetto utile del divieto di imporre che il conto del pagatore sia situato in un determinato Stato membro.

Inoltre, nulla impedisce a un beneficiario di ridurre i rischi di abuso o di mancato pagamento, prevedendo, ad esempio, che la consegna o la stampa dei biglietti sia possibile solo dopo il momento in cui esso ha ricevuto conferma dell'incasso effettivo del pagamento.

¹ Tale schema è stato istituito a livello dell'Unione europea nell'ambito dell'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA).

² Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n° 924/2009 (GU 2012, L 94, pag. 22).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106